



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 09/12/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2580

R.R. 23/12/2004, n. 21 “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”: articolo 4, comma 4: variazione saldi invernali.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività commerciali e programmazione rete distributiva, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

Il R.R. n. 12/2004 “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie” fissa, tra l'altro, i periodi e le date di vendita di fine stagione o saldi stabilendo, all'articolo 4, comma 4, che la Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possa modificare detti periodi e date con le procedure di consultazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 11/2003.

In applicazione del citato articolo 4, con DGR n. 2145 dell'11/12/2007, la data di inizio dei saldi invernali ed estivi è stata fissata rispettivamente al primo sabato di gennaio e al primo sabato di luglio.

In data 11/11/2010, con nota prot. n. 148, la Confcommercio regionale ha chiesto la fissazione della dell'inizio dei saldi invernali al 6 gennaio di ogni anno. Con la citata nota Confcommercio precisa che la propria confederazione ha recepito l'esigenza rappresentata in numerose regioni di uniformare le date di inizio delle vendite di fine stagione in quanto l'uniformità di comportamento degli operatori commerciali evita la concorrenza tra regioni confinanti e genera maggiori garanzie di certezza per il consumatore.

Al fine di attivare, in tempi brevi, le procedure di consultazione previste dalla legge, il Servizio Attività Economiche e Consumatori ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, la nota prot. n. 160/0025122 del 15/11/2010 per acquisire i necessari pareri da parte delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei commercianti, delle organizzazioni dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori. Stante i tempi brevissimi a disposizione, la predetta nota invitava a trasmettere entro il 19 novembre eventuali motivi di dissenso.

Risultano pervenuti a questo Servizio i pareri di legge trasmessi da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative come previsto dall'articolo 2 della L.R. 11/2003. In particolare A.G.C.I., LegaCoop ed UPI hanno concordato sulla proposta, precisando che l'uniformità tra le regioni delle date dei saldi dà maggiori certezze agli operatori contro i comportamenti scorretti di alcune imprese commerciali e, nel contempo, garantisce il consumatore con una maggiore trasparenza.

La Consulta Regionale Consumatori ed Utenti (C.R.C.U.) con messaggio di posta elettronica del 19/11/2010 ha chiesto che la data di inizio dei saldi invernali resti fissata al primo sabato di gennaio, senza trasmettere alcuna osservazione in merito all'opportunità di uniformare le date dei saldi.

Anche la Confesercenti regionale non ha inviato osservazioni in merito alla proposta di omogeneizzare a livello regionale la data di inizio dei saldi invernali, ma, con la nota prot. n. 142.10.O.S. del 18/11/2010,

ha richiamato la proposta dell'associazione di categoria FISMO, Federazione Italiana Settore Moda, che ha chiesto lo spostamento dell'inizio dei saldi al terzo sabato di gennaio.

Si deve evidenziare, infine, che l'Assessore della Regione Marche, in qualità di regione capofila nella materia del commercio, con nota prot. n. 43/AC/2010 del 10/11/2010, ha proposto agli assessori regionali competenti di valutare l'opportunità della data univoca del 6 gennaio per l'inizio dei saldi invernali.

Per un approfondimento sulla questione l'Ufficio ha acquisito informazioni in ordine al comportamento di altre regioni ed è stato accertato che molte di esse hanno apprezzato la richiesta di fissare la data di inizio dei saldi invernali al 6 gennaio per uniformare l'evento su tutto il territorio nazionale. Alcune regioni (Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Lombardia, Marche) hanno già approvato i relativi provvedimenti di modifica, mentre per altre l'iter istruttorio è ancora in corso.

Pertanto, tenuto conto delle motivazioni espresse nei pareri pervenuti, espletate le procedure di consultazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 11/2003, si propone la fissazione della data dei saldi invernali al 6 gennaio di ogni anno, concordando sull'opportunità di far convergere gli interessi degli imprenditori commerciali e dei consumatori.

Nessuna modifica viene proposta in relazione all'inizio dei saldi estivi fissati al primo sabato di luglio e alla conclusione dei saldi invernali ed estivi fissati rispettivamente al 28 febbraio e al 15 luglio.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

per quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente confermato

- di prendere atto e fare propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- di fissare, in applicazione dell'articolo 4, comma 4, del R.R. 12/2004, la data di inizio dei saldi invernali al giorno 6 gennaio di ogni anno;
- di confermare le modalità, le procedure e le limitazioni fissate con R.R. 12/2004;
- di confermare la data di fine dei saldi invernali al 28 febbraio e le date di inizio e fine dei saldi estivi rispettivamente al primo sabato di luglio e al 15 settembre;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di trasmettere a cura del Servizio proponente il presente provvedimento all'A.N.C.I. e ai C.A.T., Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. 13/2004, al fine di una corretta e tempestiva divulgazione della variazione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Avv.Loredana Capone

---

Atti di Organi monocratici regionali

---